COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

6.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 APRILE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MANCINI VINCENZO ed altri: Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori (1260) 37

PRESIDENTE 37, 38, 39

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 39

FERRARI MARTE 39

FORTUNATO 38

MANCINI VINCENZO, *Relatore ff.* 37

ROBALDO 38

Votazione segreta:

PRESIDENTE 39

La seduta comincia alle 16,10.

BERTANI ELETTA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Mancini Vincenzo ed altri: Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori (1260).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo, Benedikter, Robaldo, Gramegna, Cresco, Vizzini, Scovacricchi, Pezzati, Brini e Ferrari Marte: « Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori ».

Poiché il relatore, onorevole Pezzati, non è presente in quanto assente, pregherei l'onorevole Mancini di voler fare le sue veci, in quanto egli è anche il primo firmatario della proposta di legge al nostro esame.

MANCINI VINCENZO, *Relatore f.f.* Accolgo senz'altro la richiesta del Presidente.

La proposta di legge al nostro esame, della quale, come il Presidente ha ricordato, sono uno dei firmatari, intende dare

una interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei diritti dei lavoratori. Tale interpretazione si è resa necessaria perché, a giudizio dei proponenti, in sede applicativa dell'ultimo comma dell'articolo 31 della predetta legge sono sorti equivoci e dubbi che hanno dato e possono tuttora dare adito ad interpretazioni sostanzialmente restrittive della portata della norma. L'articolo 31 attua, in buona sostanza, il disposto del terzo comma dell'articolo 51 della Costituzione, che prevede la possibilità, per quanti sono chiamati a funzioni pubbliche elettive, di disporre del tempo necessario per adempiere a queste loro funzioni; perché questo non resti una mera dichiarazione di desiderio, lo stesso articolo 51 della Costituzione fa seguire alla norma generale quella più particolare in base alla quale colui che venga eletto a ricoprire una carica pubblica deve poter conservare il posto che eventualmente occupa al momento dell'elezione.

L'articolo 31 della legge n. 300, traducendo con norma di legge ordinaria quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione, dispone che coloro che siano chiamati a ricoprire cariche elettive possano, a richiesta, ottenere il collocamento in aspettativa non retribuito per tutta la durata del mandato. Tale disposizione è estesa anche a quanti sono chiamati a ricoprire cariche sindacali, siano provinciali o nazionali.

Dopo che al primo comma il predetto articolo 31 ha previsto la possibilità del collocamento in aspettativa, ai commi 3 e 4 si specifica che durante tale periodo spetta al lavoratore la conservazione del trattamento previdenziale e che, su richiesta dell'interessato, possono essere riconosciuti, non solo ai fini della determinazione del diritto, ma anche della determinazione dell'entità della pensione, gli stessi contributi che sono previsti in costanza del rapporto di lavoro rispetto al quale è stata chiesta l'aspettativa. E ciò non solo per il trattamento mutualistico e previdenziale, ma anche, come prevede il quarto comma dell'articolo 31, per l'assistenza malattia.

Fin qui tutto chiaro: difficoltà e dubbi di carattere interpretativo sono sorti per l'ultima parte dell'articolo 31 – terzo e quarto comma del medesimo – dove è prevista, come orientamento di massima, la esclusione dalla tutela previdenziale per i lavoratori collocati in aspettativa e per i quali viene a configurarsi una forma alternativa di previdenza. In pratica, rischia di essere vanificato non solo lo spirito dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ma, principalmente, l'articolo 51 della Costituzione, nel quale è chiaramente specificato che colui che è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro.

La proposta di legge al nostro esame non intende eliminare *sic et simpliciter* le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 31, ma chiarire esattamente i casi in cui dette limitazioni devono essere applicate: infatti, nell'articolo unico della nostra proposta di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo concernente lo statuto dei lavoratori, è detto che esse si applicano a coloro che durante il periodo di aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta.

Quale proponente della proposta di legge, non posso non ribadire su di essa il mio parere favorevole, ed invito i colleghi della Commissione ad esprimersi in uguai maniera, convinto che sulla necessità e sull'importanza della proposta non possano esservi dubbi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ROBALDO. Il gruppo repubblicano – ed io in particolare quale firmatario della proposta di legge – dichiara di condividere pienamente le argomentazioni espresse dall'onorevole Vincenzo Mancini, in quanto la interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori si rende necessaria al fine di evitare dubbi ed equivoci, cui l'attuale formulazione dà sicuramente luogo.

FORTUNATO. Il relatore, onorevole Vincenzo Mancini, ha ben chiarito la portata e l'utilità della proposta di legge al nostro esame: essa, nel chiarire la dubbia formulazione dell'articolo 31, ultimo comma, garantisce pienamente tutti i diritti dei lavoratori collocati in aspettativa. Il gruppo co-

munista, pertanto, non ha dubbi o riserve sul provvedimento in esame.

FERRARI MARTE. Il relatore, onorevole Vincenzo Mancini, ha giustamente posto l'accento sulla necessità di chiarire la normativa limitativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 31 dello statuto dei lavoratori, e sono anche io dell'avviso che debba essere questa l'esigenza primaria insita nella proposta che è oggi all'esame della nostra Commissione, riunita in sede legislativa.

Penso che da parte del Governo non possa mancare il consenso alla presente proposta di legge: in caso contrario si verrebbe a privare di una corretta soluzione un problema la cui esistenza abbiamo dovuto riscontrare fin da quando ha cominciato ad applicarsi la legge n. 300 del 1970.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo può solo dichiarare che si rimette alle decisioni che vorrà prendere la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

« Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta ».

Trattandosi di articolo unico, cui non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge MANCINI VINCENZO ed altri: « Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori » (1260):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Belardi Merlo Eriase, Bertani Eletta, Bonalumi, Buro Maria Luigia, Casadei Amelia, Cresco, Facchini, Ferrari Marte, Fortunato, Furia, Gramegna, Lodolini Francesca, Lombardo, Mancini Vincenzo, Maroli, Miceli Vincenzo, Migliorini, Noberasco, Pavone, Pisicchio, Pochetti, Ramella, Robaldo, Rosolen Angela Maria, Tedeschi, Zoppetti, Zuech.

La seduta termina alle 17,5.

IL CONSIGLIERE VICARIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO